

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA****Sezione III Crisi, Insolvenza e procedure concorsuali**

Rg 290-1/2024 PU RDC

OCC: Avv. Claudia De Minico

Il Giudice delegato, dott. Carlo Bianconi;

lette le riunite istanze di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore avanzata da , in ricorso compiutamente generalizzati, con l'Avv. Marika Gibertini del Foro di Modena;

letti gli atti della procedura;

premesso che la iniziativa processuale è stata assunta in via congiunta dai due debitori, e rilevata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 66 c.1 e pertanto la necessità di disporre con un unico provvedimento, pur sempre nel principio di separazione delle masse (art. 66, comma 3);

lette le relazioni particolareggiate dell'OCC nominato, Avv. Claudia De Minico;
osserva quanto segue.

Le proposte e i piani soddisfano i requisiti di legge salva ogni diversa ed ulteriore valutazione di merito e/o acquisizione di chiarimenti.

Il vaglio del Giudice.

Si passano in rassegna i presupposti di ammissibilità previsti dalla legge per la presente fase.

Va rilevato sin da ora come l'ordito normativo relativo alla procedura consumeristica non chiarisca in modo inequivoco e lineare quali siano gli aspetti sicuramente riconducibili a profili di ammissibilità (come tali sindacabili dal Giudice), essendo per altro verso ogni valutazione relativa alla convenienza riservata ai creditori (art. 70, comma 7), come pure, verosimilmente, la fattibilità del piano (quantomeno quella che non trasmodi in evidente implausibilità; nulla *quaestio* per quella che ipoteticamente derivi da immeritevolezza, secondo quanto



pare evincersi da Cass. nr. 30538/2024, posto che nella procedura in parola l'elemento soggettivo è certamente presupposto di ammissibilità).

Va premesso, dal punto di vista dogmatico, come la norma di esordio (art. 67) disponga, in modo particolarmente evocativo, che *“La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”*.

La “libertà della proposta” – peraltro temperata: vedasi ad es. art. 71, comma 1, in tema di vendita di beni – è oggi appannaggio esclusivo del piano del consumatore, essendo scomparsa la analoga dizione dal comma 3 dell'art. 74, relativo al concordato minore, a seguito del cd. Correttivo-ter.

La qual cosa pare avere assoluto rilievo, anche tenuto conto del contesto attuale, di spiccato *favor* per la *second chance* dei debitori insolventi, in generale, e per la tutela dei consumatori, in particolare.

Come si dirà in appresso, le norme che presentano maggiori criticità (nell'ottica di assegnare loro la portata di presidio di ammissibilità, ovvero, al contrario, di regole che preludono al mero giudizio di convenienza), sono rappresentate dalle previsioni di cui all'art. 67, comma 4, sia rispetto al cd, trattamento minimo dei prelatori, sia con riferimento alla moratoria, e di cui all'art. 67, comma 5, nei casi in cui venga in rilievo.

Sul punto, non può che registrarsi un atteggiamento ormai piuttosto “progressista” della Suprema Corte, recentemente cristallizzatosi, in tema di moratoria, nelle pronunce (rese con riferimento alle previsioni della L. 3/2012):

- nr. 6442/2024 secondo cui *“Con riferimento ad un piano del consumatore, si deve ritenere che il dettato dell'art. 8, comma 4, L. 3/2012 che dispone che possa prevedere “una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione” non possa essere inteso nel suo senso letterale non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore essendo, peraltro, la valutazione di convenienza pur sempre assegnata ai creditori, cui deve essere riservata la possibilità di esprimersi sulla proposta.”*;
- nr. 34150/2024, secondo cui *“in tema di sovraindebitamento, è legittimo prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, negli accordi di ristrutturazione o nei piani del consumatore, anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma*



4, della L. n. 3/2012, purché, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme loro spettanti, si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto o, con riferimento ai piani del consumatore, la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore in quanto detta dilazione, anche se di lunga durata, influisce unicamente sulla valutazione di convenienza dei creditori; per converso, tuttavia, ove il piano preveda una moratoria infrannuale, la stessa non soffre la contestazione di convenienza da parte del creditore, né è subordinata al vaglio giudiziale.”

Tali pronunce hanno la verosimile conseguenza di differire al momento del giudizio di convenienza, e in tal modo rimettere alla iniziativa dei creditori, la valutazione circa il rispetto di gran parte delle regole che guidano il confezionamento del piano del consumatore.

La pronuncia da ultimo citata è d'altronde inequivoca, laddove afferma che la “facoltà di esprimersi” dei creditori trova il suo *habitat* naturale proprio nel giudizio di convenienza attivabile ex art. 70, comma 7.

Se ciò è vero per quanto riguarda la moratoria, non si vede poi, ad esempio, perché non possa giungersi a medesima conclusione con riferimento alla regola del “trattamento minimo” dei prelatzionari (prima parte dell’art. 67, comma 4): non pare ad esempio remota l’ipotesi per cui un determinato creditore prelatizio (avuto riguardo all’elemento “tempo”, certo non indifferente, in termini economici) possa dire concretamente preferibile l’opzione che garantisca un soddisfacimento rapido, seppur parziale, rispetto ad un soddisfacimento integrale, che però sconti i tempi della liquidazione controllata.

In tale ottica, la declaratoria di inammissibilità ex art. 67, comma 4, sarebbe in qualche modo irrazionale, tenuto conto della possibilità di opposizione ex art. 70, comma 7.

Ciò premesso, sarà sulla base delle coordinate appena tracciate che si scrutineranno i singoli profili rilevanti nel caso in esame.

Art. 67, comma 1.

La norma in parola postula un presupposto di ammissibilità, per così dire, essenziale, il cui vaglio cioè è rimesso unicamente al Giudice.

Ciò chiarito, si osserva come gli istanti non siano soggetti a procedure concorsuali maggiori essendo privi dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale.



Essi sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c) CCII (cfr. decreto Primo Pres. Cassazione ex art. 363bis c.p.c. del 29.7.2023) dal momento che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla rispettiva attività lavorativa.

È *prima facie* dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che:

- quanto alla , ella risulta esposta per € 125.258,87 (debiti scaduti), a fronte di redditi medi netti pari a circa complessivi euro 1.650,00 netti, e delle uscite mensili *pro quota* che ascendono ad € 1.000,00;
- quanto al , egli risulta esposto per € 110.258,87 (debiti scaduti), a fronte di redditi medi netti pari a circa complessivi euro 2.200,00 netti, e delle uscite mensili *pro quota* che ascendono ad € 900,00.

Artt. 67, comma 2 e 68, comma 2.

La domanda e la relazione risultano formalmente complete.

Artt. 69, comma 1.

La norma in parola postula un presupposto di ammissibilità, per così dire, essenziale, il cui vaglio cioè è rimesso unicamente al Giudice.

I ricorrenti non hanno beneficiato della esdebitazione nel quinquennio precedente, e non ne hanno beneficiato, anche in epoca anteriore, per due volte.

Da quanto esposto dal Gestore della crisi, non risultano atti in frode ai creditori e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato dolosamente, con malafede o in modo gravemente colposo determinato dalle parti istanti, fatta salva ogni più opportuna valutazione.

La proposta in sintesi.

Per apprezzare gli ulteriori profili, è utile sintetizzare in questa sede la proposta sottesa all'omologando piano, di durata pari ad anni 8.



Quanto alla debitrice **PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E PROPOSTE PER SINGOLI CREDITORI DI RECCIA MARIA**

La signora ritenendo maggiormente conveniente per il creditore ipotecario, nonché per i creditori privilegiati e chirografari, il piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria che richiede in subordine propone una ristrutturazione del debito a 8 anni, che preveda:

- la somma di € 500,00 per 12 mensilità e per 8 anni, pari ad un totale di € 48.000,00, da destinarsi al creditore ipotecario Unicredit S.p.A. oggi Olympia SPA S.r.l.
- la somma di € 150,00 mensili per 12 mensilità per la durata di 8 anni, pari ad un totale di € 14.400,00 da destinarsi agli altri creditori.
- la somma ricavata dalla vendita dei 2/18 dell'immobile sito in Pavia, via Peschiera n. 121 di cui è comproprietaria da destinarsi agli altri creditori.

CREDITORE	CREDITO	%	Importo
OCC	€ 3298,25 oltre Iva (€ 4.023,83) in prededuzione pro quota al 50%		€ 2.011,90
Olympia SPV S.r.l. già Unicredit	€ 71.888,50 credito ipotecario	67	€ 48.000,00
Unicredit	€ 27.986,22 credito chirografario	20	€ 5.597,24
IBL Banca S.p.A.	€ 15.738,00 credito chirografario	20	€ 3.147,60
Comune di Ravarino	€ 2.898,00 credito privilegiato	50	€ 1.449,00
Abaco Spa	€ 1.299,00 credito privilegiato	50	€ 649,50
Agenzia delle Entrate	€ 5.449,15 credito privilegiato	50	€ 2.724,58
TOTALE			€ 62.130,82

Quanto al debitore **PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE PROPOSTE PER SINGOLI CREDITORI DI CHIARIELLO NICOLA**

Il signor propone una ristrutturazione del debito a 8 anni, che preveda:

- la somma di € 550,00 per 12 mensilità e per 8 anni, pari ad un totale di € 52.800,00, da destinarsi al creditore ipotecario Unicredit S.p.A. oggi Olympia SPA S.r.l.
- la somma di € 210,00 mensili per 12 mensilità per la durata di 8 anni, pari ad un totale di € 20.160,00 da destinarsi agli altri creditori.
- la somma ricavata dalla vendita dei 2/18 dell'immobile sito in Pavia, via Peschiera n. 121 di cui è comproprietaria da destinarsi agli altri creditori.

CREDITORE	CREDITO	%	Importo
OCC	€ 3298,25 oltre Iva (€ 4.023,83) in prededuzione pro quota al 50%		€ 2.011,90
Olympia SPV S.r.l. già Unicredit	€ 71.888,50 credito ipotecario	73,45	€ 52.800,00
Unicredit	€ 27.986,22 credito chirografario	35	€ 9.795,18
Comune di Ravarino	€ 2.898,00 credito privilegiato	75	€ 2.173,50
Agenzia delle Entrate	€ 7.948,17 credito privilegiato	75	€ 5.961,13
TOTALE			€ 72.741,71

Artt. 67, comma 4.

Si evidenzia in questa sede, nell'ottica di cui sopra e ai fini della necessaria informazione per le valutazioni dei creditori, che: i) la somma complessivamente offerta al creditore ipotecario nel periodo di piano (8 anni) è inferiore al valore di stima dell'immobile ipotecato resa nell'ambito del procedimento esecutivo singolare (nell'ambito della quale, analogamente allo scenario LC, opera peraltro il



meccanismo della cd. offerta minima: in tal caso, il piano apporterebbe utilità maggiori); ii) in generale è prevista per tutti i creditori assistiti da cause di prelazione una moratoria ultra-biennale, senza previsione di interessi.

Soddisfazione globale.

Nella stessa ottica di cui sopra, si segnala come la proposta in parola preveda, quanto alle regole distributive, l'applicazione della cd. *relative priority rule*, e che essa contempla, comunque, l'assegnazione di una qualche utilità a ciascun creditore.

Fattibilità.

Non emergono *prima facie* profili di manifesta infattibilità del piano, che si fonda unicamente sull'accantonamento di quote stipendiali verosimilmente sostenibili.

Misure protettive.

Considerato che è stata richiesta la adozione di misure cautelari e protettive di cui all'art. 70, comma 4, CCII, si stima necessario e sufficiente, sino al momento della definitiva omologa, disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio della debitrice (vedi Cass. 22715/2023).

La conseguente sospensione (cd. esterna) del procedimento esecutivo nrg. 247/2023 pendente presso l'intestato Tribunale, rimarrà eventuale prerogativa del Giudice della esecuzione.

Non si stima necessario disporre espressamente circa il divieto di cui all'art. 70, comma 4, ultimo periodo.

Tutto ciò premesso;

P.Q.M.

Visto l'art. 70, comma 1, CCII;

dispone che le proposte, i piani e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Modena per estratto (emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultra sensibili: ad es. condizioni di salute dei ricorrenti o di terzi ecc.) a cura del Gestore/OCC;

dispone che le proposte e le relazione dell'OCC, oltre che la documentazione ed il presente decreto (prive di dati sensibili, come sopra) siano comunicati a cura del



Gestore della crisi, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, *mail* certificata nel termine di cui all'art. 70, comma 1;

ricorda ai creditori il termine di cui all'art. 70, comma 3, CCII per eventuali osservazioni;

invita l'OCC a riferire a questo Giudice entro il termine di cui all'art. 70, comma 6, CCII ogni circostanza utile ai fini della omologazione;

riserva ogni successivo provvedimento.

Dispone che sino alla conclusione del presente procedimento i creditori non possano iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente del presente decreto al ricorrente presso il Legale ed al Gestore della crisi.

Modena, 25.1.2024

Il Giudice
Dott. Carlo Bianconi

